Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1906 — ROMA — Sabato, 3 marzo — Numero 52.

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1º d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

Parte Ufficiale

LEGGI E DECRETI

Il numero 37 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'articolo unico del Nostro decreto 18 settembre 1905, n. 524, col quale fu autorizzata la pubblicazione della traduzione italiana delle tre Convenzioni di diritto internazionale privato, firmate all'Aja il 12 giugno 1902, e approvate con legge 7 settembre 1905;

Considerato essere incorse nel testo della detta traduzione, allegata al decreto medesimo, alcune inesattezze ed omissioni, che giova riparare;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col ministro di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il nostro ministro degli affari esteri è autorizzato a pubblicare, di concerto col ministro di grazia e giustizia e dei culti, l'unito nuovo testo della traduzione italiana delle tre Convenzioni internazionali 12 giugno 1902, da sostituire per ogni effetto al testo allegato al nostro decreto 18 settembre 1905.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1906.

VITTORIO EMANUELE.

A. Di San Giuliano.
C. Finocchiaro-Aprile.

Visto, *Il guardasigilli:* C. Finocchiaro-Aprile.

I.

CONVENZIONE per regolare i conflitti di leggi in materia di matrimonio.

Sua Maestà l'Imperatore di Germania, Re di Prussia, in nome dell'Impero germanico, Sua Maestà l'Impratore d'Austria, Re di Boemia, ecc., ecc. e Re Apostolico d'Ungheria, Sua Maestà il Re dei Belgi, Sua Maestà il Re di Spagna, il Presidente della Repubblica francese, Sua Maestà il Re d'Italia, Sua Altezza Reale il Granduca di Lussemburgo, Duca di Nassau, Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi, Sua Maestà il Re del Portogallo e delle Algarve, ecc., ecc., Sua Maestà il Re di Rumania, Sua Maestà il Re di Svezia e Norvegia, in nome della Svezia e il Consiglio Federale Svizzero:

Desiderando stabilire disposizioni comuni per regolare i conflitti di leggi relativamente alle condizioni per la validità del matrimonio,

Hanno risoluto di concludere una Convenzione a questo fine, ed hanno nominato loro plenipotenziarî:

(*Seguono i nomi dei plenipotenziarî*).

I quali, dopo essersi comunicati i rispettivi pieni poteri, che furono trovati in buona e debita forma, hanno convenuto nelle disposizioni seguenti:

Art. 1.

Il diritto di contrarre matrimonio è regolato dalla legge nazionale di ciascuno dei futuri coniugi, a meno che una disposizione di questa legge non si riferisca espressamente a una legge diversa.

Art. 2.

La legge del luogo della celebrazione può vietare il matrimonio degli stranieri, che fosse contrario alle sue disposizioni concernenti:

1° i gradi di parentela o di affinità per i quali esiste un divieto assoluto;

2° il divieto assoluto di matrimonio fra i colpevoli dell'adulterio a causa del quale il matrimonio di uno di essi è stato sciolto;

3° il divieto assoluto di matrimonio fra le persone condannate per avere attentato di concerto alla vita del coniuge di una di esse.

Il matrimonio celebrato contro uno dei divieti enunciati precedentemente non sarà nullo, purchè sia valido secondo la legge indicata all'art. 1°.

Salvo l'applicazione del 1° alinea dell'art. 6 della presente Convenzione, nessuno Stato contraente è obbligato a far celebrare un matrimonio che sarebbe contrario alle sue leggi a causa di un matrimonio anteriore o di un ostacolo d'ordine religioso. La violazione di un impedimento di questa specie non potrebbe avere per conseguenza la nullità del matrimonio nei paesi diversi da quello dove fu celebrato.

Art. 3.

La legge del luogo della celebrazione può permettere il matrimonio degli stranieri, nonostante i divieti della legge indicata all'art. 1°, quando questi divieti sono esclusivamente fondati sopra motivi di ordine religioso.

Gli altri Stati hanno il diritto di non riconoscere come valido il matrimonio celebrato in queste circostanze.

Art. 4.

Gli stranieri che vogliono contrarre matrimonio devono dimostrare l'adempimento delle condizioni necessarie secondo la legge indicata all'art. 1°.

Questa dimostrazione si farà, sia mediante un certificato degl agenti diplomatici o consolari autorizzati dallo Stato a cui i contraenti appartengono, sia con qualunque altro mezzo di prova, purchè le Convenzioni internazionali o le autorità del paese in cui il matrimonio deve celebrarsi riconoscano la dimostrazione come sufficiente.

Art. 5.

Sarà riconosciuto dovunque come valido, quanto alla forma, il matrimonio celebrato secondo la legge del paese dove è stato contratto.

I paesi la cui legislazione esige una celebrazione religiosa potranno tuttavia non riconoscere come validi i matrimoni contratti dai loro nazionali all'estero senza l'osservanza di questa prescrizione.

Le disposizioni della legge nazionale, in materia di pubblicazioni, dovranno essere osservate; ma la mancanza di queste pubblicazioni non potrà avere per conseguenza la nullità del matrimonio, nei paesi diversi da quello la cui legge sia stata violata.

Una copia autentica dell'atto di matrimonio sarà trasmessa alle autorità del paese di ciascuno dei coniugi.

Art. 6.

Sarà riconosciuto dovunque come valido, quanto alla forma, il matrimonio celebrato davanti ad un agente diplomatico o consolare, in conformità della sua legislazione, purchè nessuna delle parti contraenti appartenga allo Stato dove il matrimonio fu contratto e purchè questo Stato non vi si opponga.

Esso non può opporvisi, quando si tratti di un matrimonio contrario alle sue leggi a causa di un matrimonio anteriore o di un ostacolo di ordine religioso.

La riserva del secondo alinea dell'art. 5 è applicabile ai matrimoni diplomatici o consolari.

Art. 7.

Il matrimonio nullo, quanto alla forma, nel paese dove fu celebrato, potrà tuttavia essere riconosciuto come valido negli altri paesi, se la forma prescritta dalla legge nazionale di ciascuna delle parti è stata osservata.

Art. 8.

La presente Convenzione si applica soltanto ai matrimoni celebrati nel territorio degli Stati contraenti, fra persone delle quali una almeno appartenga a uno di questi Stati.

Nessuno Stato è obbligato dalla presente Convenzione ad applicare una legge che non sia quella di uno degli Stati contraenti.

Art. 9.

La presente Convenzione, che si applica soltanto ai territori europei degli Stati contraenti, sarà ratificata e le ratifiche saranno depositate all'Aja, tostochè la maggioranza delle Alte Parti contraenti sia in grado di farlo.

Sarà redatto di questo deposito un processo verbale, una copia del quale, certificata conforme, sarà rimessa per via diplomatica a ciascuno degli Stati contraenti.

Art. 10.

Gli Stati non firmatari, che furono rappresentati alla III Conferenza di diritto internazionale privato, sono ammessi ad aderire puramente e semplicemente alla presente Convenzione.

Lo Stato che desidera aderire notificherà, non più tardi del 31 dicembre 1904, la sua intenzione con un atto che sarà depositato negli archivi del Governo dei Paesi Bassi. Questo ne manderà copia, certificata conforme, per via diplomatica, a ciascuno degli Stati contraenti.

Art. 11.

La presente Convenzione entrerà in vigore il 60° giorno dal deposito delle ratifiche o dalla data della notificazione delle adesioni.

Art. 12.

La presente Convenzione avrà la durata di cinque anni a partire dalla data del deposito delle ratifiche.

Il termine comincerà a decorrere dalla data suddetta, anche per gli Stati che avranno fatto il deposito posteriormente alla data stessa o che avranno aderito più tardi.

La Convenzione sarà rinnovata tacitamente di cinque in cinque anni, salvo denuncia.

La denuncia dovrà essere notificata almeno sei mesi prima della scadenza del termine di cui ai precedenti alinea, al Governo dei Paesi Bassi, che ne darà notizia a tutti gli altri Stati contraenti.

La denuncia non produrrà effetto che riguardo allo Stato che l'avrà notificata. La Convenzione rimarrà in vigore per gli altri Stati.

In fede di che, i plenipotenziari rispettivi hanno firmato la presente Convenzione e l'hanno munita dei loro sigilli.

Fatto all'Aja, il 12 giugno 1902, in un solo esemplare, che sarà depositato negli archivi del Governo dei Paesi Bassi e una copia del quale, certificata conforme, sarà rimessa per via diplomatica a ciascuno degli Stati che furono rappresentati alla III Conferenza di diritto internazionale privato.

(*Seguono le firme*).

II.

CONVENZIONE per regolare i conflitti di leggi e di giurisdizione in materia di divorzio e di separazione personale.

Sua Maestà l'Imperatore di Germania, Re di Prussia, in nome dell'Impero germanico, Sua Maestà l'Imperatore d'Austria, Re di Boemia, ecc., ecc. e Re Apostolico d'Ungheria, Sua Maestà il Re dei Belgi, Sua Maestà il Re di Spagna, il Presidente della Repubblica francese, Sua Maestà il Re d'Italia, Sua Altezza Reale il Granduca di Lussemburgo, duca di Nassau, Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi, Sua Maestà il Re di Portogallo e delle Algarve, ecc., ecc., Sua Maestà il Re di Rumania, Sua Maestà il Re di Svezia e Norvegia in nome della Svezia, e il Consiglio federale svizzero:

Desiderando stabilire disposizioni comuni per regolare i conflitti di leggi e di giurisdizione in materia di divorzio e di separazione personale,

Hanno risoluto di concludere una Convenzione a questo fine, ed hanno nominato loro plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari).

I quali, dopo essersi comunicati i rispettivi pieni poteri, che furono trovati in buona e debita forma, hanno convenuto nelle disposizioni seguenti:

Art. 1.

I coniugi non possono proporre domanda di divorzio se non quando il divorzio sia ammesso, tanto dalla loro legge nazionale, quanto dalla legge del luogo dove la domanda è proposta.

Lo stesso principio vale per la separazione personale.

Art. 2.

Il divorzio non può essere chiesto se non quando, nel caso di cui si tratta, il divorzio è ammesso, tanto dalla legge nazionale dei coniugi, quanto dalla legge del luogo dove la domanda è proposta, sebbene per cause diverse.

Lo stesso principio vale per la separazione personale.

Art. 3.

Nonostante le disposizioni degli articoli 1 e 2, la legge nazionale soltanto sarà osservata, se la legge del luogo dove la domanda è proposta lo prescrive o lo permette.

Art. 4.

La legge nazionale indicata agli articoli precedenti non può essere invocata, per attribuire a un fatto avvenuto quando i coniugi o uno di essi avevano una cittadinanza diversa, il carattere di una causa di divorzio o di separazione.

Art. 5.

La domanda di divorzio o di separazione personale può essere proposta:

1° davanti la giurisdizione competente secondo la legge nazionale dei coniugi;

2° davanti la giurisdizione competente del luogo dove i coniugi hanno il loro domicilio. Quando, secondo le loro leggi nazionali, i coniugi non abbiano lo stesso domicilio, la giurisdizione competente è quella del domicilio del convenuto. Nel caso di abbandono, e nel caso di un cambiamento di domicilio compiuto dopo che sia intervenuta la causa di divorzio o di separazione, la domanda può essere proposta anche davanti la giurisdizione competente dell'ultimo domicilio comune. Ciò nonostante, la giurisdizione nazionale è riservata, in quanto essa sia esclusivamente competente per le azioni di divorzio o di separazione. La giurisdizione straniera resta competente per un matrimonio che non possa dar luogo a un'azione di divorzio o di separazione davanti la competente giurisdizione nazionale.

Art. 6.

Nel caso che i coniugi non siano ammessi a proporre domanda di divorzio o di separazione personale nel paese dove hanno il loro domicilio, possono nondimeno, l'uno e l'altro, rivolgersi alla giurisdizione competente di questo paese, per sollecitare le disposizioni provvisorie prevedute dalla legislazione locale, in vista della cessazione della vita comune. Queste disposizioni saranno mantenute se nel termine di un anno siano confermate dalla giurisdizione nazionale; esse non avranno efficacia più a lungo di quanto permetta la legge del domicilio.

Art. 7.

Il divorzio e la separazione personale pronunciati da un tribunale competente a termini dell'art. 5, saranno riconosciuti dovunque, purchè le clausole della presente Convenzione siano state osservate, e nel caso che la sentenza sia stata pronunciata in contumacia purchè il convenuto sia stato citato in conformità delle disposizioni speciali richieste dalla sua legge nazionale per il riconoscimento delle sentenze straniere.

Saranno del pari riconosciuti dovunque il divorzio e la separazione personale pronunciati da una giurisdizione amministrativa, se la legge di ciascuno dei coniugi riconosce questo divorzio o questa separazione.

Art. 8.

Se i coniugi non hanno la stessa cittadinanza, sarà considerata come loro legge nazionale, per l'applicazione degli articoli precedenti, la loro ultima legislazione comune.

Art. 9.

La presente Convenzione non si applica che alle domande di divorzio o di separazione personale proposte in uno degli Stati contraenti, purchè una almeno delle parti appartenga a uno di questi Stati.

Nessuno Stato è obbligato dalla presente Convenzione ad applicare una legge che non sia quella di uno degli Stati contraenti.

Art. 10.

La presente Convenzione, che si applica soltanto ai territori europei degli Stati contraenti, sarà ratificata e le ratifiche saranno depositate all'Aja, tostochè la maggioranza delle Alte Parti contraenti sia in grado di farlo.

Sarà redatto di questo deposito un processo verbale, una copia del quale, certificata conforme, sarà rimessa per via diplomatica a ciascuno degli Stati contraenti.

Art. 11.

Gli Stati non firmatari, che furono rappresentati alla III Conferenza di diritto internazionale privato, sono ammessi ad aderire puramente e semplicemente alla presente Convenzione.

Lo Stato che desidera aderire notificherà, non più tardi del 31 dicembre 1904, la sua intenzione con un atto che sarà depositato negli archivi del Governo dei Paesi Bassi. Questo ne manderà copia, certificata conforme, per via diplomatica, a ciascuno degli Stati contraenti.

Art. 12.

La presente Convenzione entrerà in vigore il 60° giorno dal deposito delle ratifiche o dalla data della notificazione delle adesioni.

Art. 13.

La presente Convenzione avrà la durata di cinque anni a partire dalla data del deposito delle ratifiche.

Il termine comincierà a decorrere dalla data suddetta, anche per gli Stati che avranno fatto il deposito posteriormente alla data stessa, o che avranno aderito più tardi.

La Convenzione sarà rinnovata tacitamente di cinque in cinque anni, salvo denuncia.

La denuncia dovrà essere notificata almeno sei mesi prima della scadenza del termine di cui ai precedenti alinea, al Governo dei Paesi Bassi, che ne darà notizia a tutti gli altri Stati contraenti.

La denuncia non produrrà effetto che riguardo allo Stato che l'avrà notificata. La Convenzione rimarrà in vigore per gli altri Stati.

In fede di che i plenipotenziari rispettivi hanno firmato la presente Convenzione e l'hanno munita dei loro sigilli.

Fatto all'Aja, il 12 giugno 1902, in un solo esemplare, che sarà depositato negli archivi del Governo dei Paesi Bassi e una copia del quale, certificata conforme, sarà rimessa per via diplomatica

a ciascuno degli Stati che furono rappresentati alla III Conferenza di diritto internazionale privato.

(*Seguono le firme*).

III.

CONVENZIONE per regolare la tutela dei minori.

Sua Maestà l'Imperatore di Germania, Re di Prussia, in nome dell'Impero germanico, Sua Maestà l'Imperatore d'Austria, Re di Boemia, ecc. ecc., e Re Apostolico d'Ungheria, Sua Maestà il Re dei Belgi, Sua Maestà il Re di Spagna, il Presidente della Repubblica francese, Sua Maestà il Re d'Italia, Sua Altezza Reale il Granduca di Lussemburgo, Duca di Nassau, Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi, Sua Maestà il Re del Portogallo e delle Algarve, ecc. ecc., Sua Maestà il Re di Rumania, Sua Maestà il Re di Svezia e Norvegia, in nome della Svezia, e il Consiglio Federale svizzero:

Desiderando stabilire disposizioni comuni per regolare la tutela dei minori,

Hanno risoluto di concludere una Convenzione a questo fine, ed hanno nominato loro plenipotenziari:

(*Seguono i nomi dei plenipotenziari*).

I quali, dopo essersi comunicati i rispettivi pieni poteri che furono trovati in buona e debita forma, hanno convenuto nelle disposizioni seguenti:

Art. 1.

La tutela dei minori è regolata dalla loro legge nazionale.

Art. 2.

Se la legge nazionale non provvede alla tutela nel paese del minore, per il caso in cui questi abbia la sua residenza abituale all'estero, potrà provvedervi l'agente diplomatico o consolare autorizzato dallo Stato a cui il minore appartiene, in conformità della legge di questo Stato, purchè lo Stato della residenza abituale del minore non vi si opponga.

Art. 3.

Ciononditmeno, la tutela del minore che ha la sua residenza abituale all'estero si costituisce e si esercita in conformità della legge del luogo, quando essa non sia o non possa essere costituita in conformità delle disposizioni dell'art. 1 o dell'art. 2.

Art. 4.

L'esistenza della tutela costituita in conformità delle disposizioni dell'art. 3 non impedisce di costituire una nuova tutela in applicazione dell'art. 1 o dell'art. 2.

Di ciò sarà data notizia, il più presto possibile, al Governo dello Stato dove la tutela fu primieramente costituita. Questo Governo ne informerà l'autorità che avesse istituita la tutela, o, se questa autorità non esiste, il tutore medesimo.

Spetta alla legislazione dello Stato dove la primitiva tutela fu costituita di determinare il momento in cui questa tutela cessa, nel caso previsto dal presente articolo.

Art. 5.

In ogni caso, la tutela si apre e cessa nel tempo e per le cause determinate dalla legge nazionale del minore.

Art. 6.

L'amministrazione della tutela si estende alla persona del minore e al complesso dei suoi beni, dovunque siano situati.

Questa regola può ricevere eccezione quanto agli immobili posti dalla legge della loro situazione sotto un regime fondiario speciale.

Art. 7.

In attesa della costituzione della tutela, e in ogni caso d'urgenza, i provvedimenti necessari per la protezione della persona e degli interessi di un minore straniero potranno essere presi dalle autorità locali.

Art. 8.

Tostochè le autorità di uno Stato, sul territorio del quale si trovi un minore straniero di cui convenga costituire la tutela, abbiano notizia di tale fatto, ne daranno subito partecipazione alle autorità dello Stato a cui il minore appartiene.

Le autorità per tal modo informate faranno sapere il più presto possibile alle autorità dalle quali avranno ricevuto l'informazione se la tutela è stata o sarà costituita.

Art. 9.

La presente Convenzione non si applica che alla tutela dei minori che appartengono a uno degli Stati contraenti, che abbiano la loro residenza abituale sul territorio di uno di questi Stati.

Ciò nonostante, gli articoli 7 e 8 della presente Convenzione si applicano a tutti i minori che appartengono agli Stati contraenti.

Art. 10.

La presente Convenzione, che si applica soltanto ai territori europei degli Stati contraenti, sarà ratificata e le ratifiche saranno depositate all'Aja, tostochè la maggioranza delle Alte Parti contraenti sia in grado di farlo.

Sarà redatto di questo deposito un processo verbale, una copia del quale, certificata conforme, sarà rimessa per via diplomatica a ciascuno degli Stati contraenti.

Art. 11.

Gli Stati non firmatari, che furono rappresentati alla III Conferenza di diritto internazionale privato, sono ammessi ad aderire puramente e semplicemente alla presente Convenzione.

Lo Stato che desidera aderire notificherà, non più tardi del 31 dicembre 1904, la sua intenzione con un atto che sarà depositato negli archivi del Governo dei Paesi Bassi. Questo ne manderà copia, certificata conforme, per via diplomatica, a ciascuno degli Stati contraenti.

Art. 12.

La presente Convenzione entrerà in vigore il 60° giorno dal deposito delle ratifiche o dalla data della notificazione delle adesioni.

Art. 13.

La presente Convenzione avrà la durata di cinque anni a partire dalla data del deposito delle ratifiche.

Il termine comincierà a decorrere dalla data suddetta, anche per gli Stati che avranno fatto il deposito posteriormente alla data stessa, o che avranno aderito più tardi.

La Convenzione sarà rinnovata tacitamente di cinque in cinque anni, salvo denuncia.

La denuncia dovrà essere notificata almeno sei mesi prima della scadenza del termine di cui ai precedenti alinea, al Governo dei Paesi Bassi, che ne darà notizia a tutti gli altri Stati contraenti.

La denuncia non produrrà effetto che riguardo allo Stato che l'avrà notificata. La Convenzione rimarrà in vigore per gli altri Stati.

In fede di che, i plenipotenziari rispettivi hanno firmato la presente Convenzione e l'hanno munita dei loro sigilli.

Fatto all'Aja, il 12 giugno 1902, in un solo esemplare, che sarà depositato negli archivi del Governo dei Paesi Bassi e una copia del quale, certificata conforme, sarà rimessa per via diplomatica a ciascuno degli Stati che furono rappresentati alla III Conferenza di diritto internazionale privato.

(*Seguono le firme*).

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
A. DI SAN GIULIANO.
C. FINOCCHIARO-APRILE.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

GOVERNO DELL'ERITREA

NOI CAV. FERDINANDO MARTINI
DEPUTATO AL PARLAMENTO
R. COMMISSARIO CIVILE PER L'ERITREA

Visto l'art. 8 della legge 24 maggio 1903, n. 205, per l'ordinamento della Colonia Eritrea;

Visto l'art. 27 del regolamento approvato con R. decreto 26 giugno 1904, n. 411 per l'esecuzione della legge suddetta;

Visto l'art. 12 del R. decreto 19 gennaio 1893, n. 23;

Viste le norme contenute negli articoli 90 e seguenti del regolamento pei Commissariati regionali e per le residenze approvato con Nostro decreto 30 maggio 1903, n. 213;

Letto il rapporto del Commissario regionale dell'Hamasen in data 17 gennaio 1906, n. 104;

Decretiamo:

Il territorio di Gulquà in regione di Cabassà Ceuà (Hamasen), secondo la mappa annessa al presente decreto, è dichiarato demaniale.

Asmara, 24 gennaio 1906.

MARTINI.

MINISTERO DELLE POSTE E TELEGRAFI

(SERVIZIO DEI TELEGRAFI)

AVVISO.

Il giorno 27 febbraio u. s. in Piane Crati, provincia di Cosenza, ed il 1° corrente in Alessandria del Carretto, pure della stessa provincia, è stato attivato al servizio pubblico un ufficio telegrafico governativo, con orario limitato di giorno.

Roma, il 2 marzo 1906.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 5 0[0, **cioè:**

N. 802,280 d'iscrizione sui registri della Direzione generale per L. 250, al nome di Picasso avv. Luigi e Marcello, figli ed eredi indivisi del fu Emanuele, domiciliati in Genova e vincolata di usufrutto vitalizio a favore di *Magistro Teresa* fu *Giovanni*, nubile;

N. 1,265,724 di L. 250 a favore di *Capurro* Giacomo fu Simone, domiciliato in Rapallo (Genova), vincolata di usufrutto vitalizio a favore di *Magistro Teresa* fu *Giovanni*, nubile;

N. 1,092,050 di L. 250 a favore di *Magistro Teresa* fu *Giovanni*, nubile, domiciliata in Genova (libera), furono così vincolate le due prime e la 3ª così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece le due prime vincolarsi di usufrutto vitalizio e la terza intestarsi a *Magistra Teresa* fu *Andrea*, nubile, domiciliata in Genova, vera usufruttuaria delle rendite numeri 802,280 e 1,265,724 e vera proprietaria della rendita n. 1,092,050.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 2 marzo 1906.

Il direttore generale
MANCIOLI.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 3 marzo, in lire 100.04.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata di accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

2 marzo 1906.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl'interessi maturati a tutt'oggi
5 % *lordo*....	105,25 —	103,25 —	104,57 60
4 % *netto*....	105,02 50	103,02 50	104,35 10
3 ½ % *netto*.	103,87 39	102,12 39	103,28 46
3 % *lordo*....	73,44 44	72,24 44	72,43 61

Parte non Ufficiale

DIARIO ESTERO

Secondo i dispacci giunti da Algesiras, la riunione odierna della Conferenza avrebbe dovuto riuscire importantissima, perchè non solo dovevansi discutere e risolvere i punti controversi per la istituzione della Banca, ma intraprendere anche la discussione sulla grave quistione della polizia nel Marocco.

Su quest' ultima pendenza finora rimane forte il disaccordo fra la Francia e la Germania, e se da una delle due parti contendenti, o meglio da entrambe, non si fanno nuove concessioni per venire ad un accordo, la Conferenza non ha più ragione di prolungarsi.

I risultati della seduta di stamane sono attesi quindi con impazienza in tutti i circoli politici.

* *
*

Sulla probabilità di un prossimo incontro del Re d'Inghilterra con l'Imperatore di Germania, la *Kölnische Zeitung* riceve da Berlino un dispaccio, il quale dice che la notizia dei giornali inglesi circa l'incontro che dovrebbe avvenire in epoca prossima merita certamente conferma. Finora quanto si conosce circa i progetti di viaggi dell'Imperatore si è che verosimilmente nella seconda metà di aprile l'Imperatore restituirà la visita al Re di Spagna.

Dalle notizie finora conosciute circa il viaggio del Re d'Inghilterra a Biarritz sembra poco probabile che i due Monarchi s'incontrino tra breve e tanto meno a bordo di una nave in alto mare o in un porto.

* *
*

La *Wiener Allgemeine Zeitung*, commentando l'udienza avuta il giorno 28 dal presidente dei ministri ungheresi Fejervary dall'Imperatore, dice:

« Siamo nella possibilità di affermare che la Corona approvò i provvedimenti del Governo ungherese e che

il barone Fejervary ha ricevuto tutti quei poteri, concessi dalla costituzione, che sono atti a guarentire l'opera regolare dell'amministrazione e a mantenere l'ordine pubblico.

« In quanto alle nuove elezioni, non fu questo argomento toccato nel colloquio fra il re e il presidente dei ministri ungheresi. Ma apprendiamo che nei circoli governativi si è d'avviso che le nuove elezioni saranno indette quando si riterrà che l'apparato parlamentare possa funzionare regolarmente. Non si pensa a provvedimenti assolutistici; il barone Fejervary ha invece il còmpito di tranquillare gli animi e di creare le condizioni necessarie per poter indire le nuove elezioni.

« Fra breve ci sarà un rimpasto di Gabinetto, giacchè molti ministri sono risoluti a uscire di ufficio ».

I capi della coalizione intanto proseguono ad incitare il popolo ungherese alla resistenza passiva ed il Kossuth ha pubblicato ieri l'altro nel suo giornale *Budapest* un articolo in cui dice che il Governo fa tutto il possibile per eccitare gli animi e provocare la popolazione inerme ad opporre una resistenza violenta. Ma gli arbitrî non devono scuotere la calma degli ungheresi. Kossuth esorta il popolo a perseverare nella resistenza tranquilla, rifiutandosi di pagare le imposte e di fornire le reclute: così si perverrà alla mèta senza violenze.

* * *

Un dispaccio da Pietroburgo, in data di ieri, annunzia che il regolamento della Duma codificato sarà pubblicato prossimamente senza essere sottoposto al Consiglio di Stato.

Esso stabilisce che nessuna legge potrà aver vigore senza l'approvazione del Consiglio di Stato e della Duma.

La metà del Consiglio di Stato sarà nominata dal Governo, l'altra metà sarà elettiva. I membri saranno scelti nel clero ortodosso, nella nobiltà, nelle Zemstvos, nell'Accademia delle scienze, nelle Università e tra le notabilità del commercio e dell'industria.

Il Consiglio di Stato e la Duma sono convocati annualmente da *ukases* imperiali. Ognuna delle due istituzioni ha diritto di proporre le modificazioni o l'abolizione delle leggi esistenti e di proporre nuove leggi eccetto quelle riguardanti la costituzione.

Il Consiglio di Stato e la Duma hanno diritto di indirizzare ai ministri interpellanze sugli atti che non sieno ritenuti conformi alle leggi.

Le sedute del Consiglio di Stato e della Duma saranno ordinariamente pubbliche.

* * *

Il presidente del Venezuela, generale Castro, convinto che la Francia, appena liberata dalle preoccupazioni per la Conferenza di Algesiras, agirà energicamente contro il Venezuela, si prepara a sostenere la lotta.

Il corrispondente del *Times* da Port-of-Spain (Trinità) dà informazioni sugli armamenti del Venezuela ed assicura che venti cannoni di grosso calibro sono stati messi in batteria sulle alture che dominano il porto di La Guayra. Il Governo dispone di ufficiali e soldati capaci di manovrarli. Vi sono inoltre più di cinquantamila uomini pronti a partire da un momento all'altro in campagna e nello spazio di quarantotto ore si disporrebbe di altri cinquantamila uomini.

Il corrispondente aggiunge che il Ministero della guerra a Caracas è inondato di domande da parte di ex-ufficiali tedeschi e russi che vorrebbero entrare al servizio del Venezuela. Anche degli irlandesi avrebbero chiesto impiego. Il corrispondente ricorda che Caracas è distante solo undici chilometri dalla costa.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

Il Consiglio dell'emigrazione. — Ieri alle 10, si è riunito in Roma, sotto la presidenza dell'on. generale Dal Verme, il Consiglio dell'emigrazione ed intervenne l'on. Di Scalea, sottosegretario agli esteri, a portare un saluto a nome del Governo.

Il Consiglio, dopo l'annunzio delle dimissioni degli on. Luzzatti e Pantano, rassegnate fin da quando furono nominati ministri, approvò una relazione del comm. Miraglia intorno al funzionamento del servizio delle rimesse degli emigranti, affidato al Banco di Napoli, e rifiutò l'autorizzazione pel trasporto degli emigranti ai piroscafi *Il Napolitano* della Ligure-Brasiliana e *Brooklyn*, della Frank Zotti e C. di New-York.

Congresso sanitario. — Promosso dal Fascio medico parlamentare, il 26, 27 e 28 corr. avrà luogo in Roma il Congresso generale sanitario, che è destinato ad assumere rilevante importanza per il numero eccezionale dei partecipanti, per la presidenza e direzione che verranno assunte dall'on. Guido Baccelli e per l'assicurato intervento di quasi tutti i medici rivestiti del mandato legislativo.

Scopo principale di questo Congresso, al quale converranno a migliaia i sanitari italiani, è di discutere non solo sulla tutela della salute pubblica, ma anche sulle aspirazioni e sugli interessi materiali e morali della classe alla presenza dei loro colleghi del Parlamento, i quali - eliminata ogni distinzione di partito - se ne renderanno autorevoli interpreti e propugnatori nell'assemblea nazionale per il più sollecito e completo riconoscimento di urgenti bisogni e sacri diritti.

Il Congresso sarà diviso in tre grandi sezioni: medici, veterinari e farmacisti, che potranno suddividersi in varie sottosezioni.

L'ufficio Stampa sarà costituito dal signor Filippo Rinaldi.

Numerosissime ed interessanti sono le relazioni inviate dalle varie associazioni.

Le ferrovie dello Stato, che hanno concesso ai congressisti il ribasso del 75 per cento sui biglietti ferroviari hanno esteso la facilitazione non solo alla signora, ma anche a tutti i componenti la famiglia dei congressisti. Per tale concessione non occorre altro che inviare la propria adesione al tesoriere-economo accompagnandola con la relativa quota di iscrizione in lire cinque per gli uomini e lire tre per le signore.

I biglietti avranno la validità di 40 giorni coi seguenti termini: per l'andata dal 15 al 25 marzo; per il ritorno dal 26 marzo al 25 aprile.

La sede del Comitato è in Roma, al Corso Umberto I n. 219 e trovasi aperto tutti i giorni dalle 9 alle 12 e dalle 19 alle 22.

Per i giuochi olimpici in Atene. — Le tessere valevoli per ottenere i ribassi ferroviari e sui piroscafi e tutte le altre facilitazioni a programma per le Olimpiadi in Atene saranno concesse esclusivamente dalla Commissione centrale (avente sede presso il Consolato generale di Grecia e ufficio di segreteria presso la Società ginnastica « Roma », in via Genova), o direttamente da essa o col mezzo delle Società di ginnastica, tiro a segno, scherma, lawn-tennis, ciclismo, canottaggio, nuoto, foot-ball, ecc., principalmente fra quelle esistenti nei capoluoghi di provincia.

Come già venne comunicato, tutti gli inscritti a dette Società possono fruire della riduzione (75 per cento sulle ferrovie dello Stato, tariffa differenziale sulle Meridionali e 60 per cento sui piroscafi della Navigazione generale) previo versamento di lire tre,

a ricevuta del quale sarà loro rilasciato apposito scontrino di quietanza, che darà diritto al ritiro della tessera.

I biglietti a prezzo ridotto sono validi dal 10 al 25 marzo per l'andata e dal 26 marzo al 10 aprile per il ritorno.

Essendo determinato il numero delle tessere, sarà data la preferenza a coloro che primi ne avranno fatto richiesta.

Associazione della stampa. — Iersera ad un pubblico elettissimo, quale quello che assiste alle indovinate conferenze all'Associazione della stampa di Roma, il prof. ing. Guglielmo Mengarini ha ripetuto l'applaudita sua conferenza sull' « Eclissi totale di sole del 30 agosto 1905 ed esperimenti in tricromia ».

Stasera, come annunziammo, l'on. prof. A. Battelli parlerà sui terremoti.

Società geografica italiana. — Domani, alle 16 1\|2, nell'aula magna del R. Liceo E. Q. Visconti, il cav. Carlo Rossetti, della Società geografica italiana, parlerà sul tema: Una escursione nel Sudan ».

La conferenza sarà illustrata da una serie di proiezioni fotografiche.

Facilitazioni ferroviarie. — Col 20 corrente saranno attuati i biglietti giornalieri di andata-ritorno, con la validità normale di giorni tre, dalla stazione di Fossato di Vico per quella di Roma Termini e viceversa, ai prezzi seguenti, non compresi la tassa di bollo:

1ª classe L. 38,05 - 2ª classe L. 26.65 - 3ª classe L. 17.20.

Scontro ferroviario. — Iermattina, alla stazione di Sant'Eufemia, provincia di Catanzaro, il treno diretto proveniente da Reggio ha avuto una collisione col treno 938 proveniente da Catanzaro.

Vi furono dodici feriti.

Un treno di lusso pel Sempione. — Coll'apertura del Sempione la Compagnia dei vagoni-letto attuerà fra Calais e Milano, tre volte la settimana in ciascuna direzione, ossia tre all'andata e tre al ritorno, un treno di lusso composto esclusivamente di vagoni-letto e di un vagone *restaurant*.

Questo servizio è destinato a favorire la visita degli inglesi all'Esposizione di Milano.

Marina militare. — La R. nave *Calabria*, con a bordo S. A. R. Ferdinando di Savoja, principe di Udine, è partita da Menado (isole Celebes) per l'isola Labuan (a nord-ovest di Borneo). La *Dogali* è giunta a Montevideo.

*** È giunta a Taranto, dall'Africa, la R. nave *Etruria*.

Marina mercantile. — È giunto il 1° corrente a New-York il *Liguria*, della N. G. I., e da Singapore ha proseguito per Hong-Kong l'*Ischia*, della stessa Società. Da Tangeri è partito per Genova il *Città di Genova*, della Veloce.

*** Un telegramma giunto a Londra da Tamatava annuncia che il veliero italiano *Africa*, diretto da Marsiglia a Diego Suarez, ha naufragato a Manazari.

Tutto l'equipaggio è stato salvato ed è anche possibile che venga salvato una parte del carico.

ESTERO.

Esposizione ferroviaria a Buenos-Ayres. — Il Governo argentino ha deciso di promuovere una Esposizione ferroviaria per il 30 agosto a Buenos-Ayres, in occasione del cinquantesimo anniversario dell'apertura all'esercizio della prima linea ferroviaria nella Repubblica Argentina.

Nelle poste e telegrafi francesi. — L'Amministrazione postale telegrafica e telefonica francese si compone di 90,355 impiegati ed agenti, fra cui 8872 donne, non comprese le ricevitrici:

Il totale degli stipendi ammonta a fr. 258,031,924.

Le entrate dell'Amministrazione francese nel 1905 ascesero a 340 milioni.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

PARIGI, 2. — *Camera dei deputati.* — (*Seduta antimeridiana*). — Si continua la discussione generale sul bilancio della guerra.

Il ministro della guerra, Etienne, rispondendo ai precedenti oratori, dice che la piazza forte di Verdun è atta a resistere ad ogni attacco, che l'armamento francese è completo, che il generale in capo dell'esercito è designato e che l'esercito è fedele e leale. (Applausi).

Etienne, terminando, chiede di approvare il bilancio rapidamente.

La discussione generale è chiusa.

Si approvano i primi dieci articoli.

Il seguito della discussione è rinviato al pomeriggio.

(*Seduta pomeridiana*). — Si riprende la discussione del bilancio della guerra.

Lasies chiede che gli ufficiali, e specialmente Cuignet, possano rivolgersi alla giustizia.

Il ministro Etienne risponde che la querela di Cuignet è stata inviata alla Cassazione ed il Governo attende la risposta.

Lasies risponde che Cuignet ha dichiarato dinanzi al presidente della Camera criminale che la firma del colonnello Henry sui documenti del *dossier* segreto del processo Dreyfus era falsa.

Chaumié dichiara che il pubblico dibattimento farà la luce.

Il ministro, fra i vivi rumori di tutta la destra, aggiunge che la deposizione di Cuignet avrà la pubblicità dell'udienza.

Insomma, dice Chaumié, ciò che vuole Lasies è provocare un'agitazione nel paese alla vigilia delle elezioni. (Applausi all'estrema sinistra).

Jaurès interviene nella discussione. Due ipotesi, egli dice, sono state fatte da Lasies: André è forse un falsario o Cuignet è forse un calunniatore? Ma vi è una terza ipotesi: Cuignet può essere stato ingannato e non sarebbe la prima volta. Il *dossier* di cui parla Lasies è stato repertato cinque anni prima che André fosse ministro. L'accusa di Lasies cade quindi per se stessa. (Applausi prolungati a sinistra).

Auffray, fra i rumori di protesta ed applausi, nega a Jaurès il diritto di parlare di lealtà.

A queste parole tutta la sinistra si alza e protesta violentemente.

Il tumulto dura qualche minuto.

Berteaux pronunzia parole di minaccia contro Auffray.

Jaurès, rispondendo ad Auffray, lo apostrofa dicendogli: *Siete tre volte un gesuita ripugnante*, e soggiunge: *Bisogna che una parte della destra sia caduta molto in basso per ricorrere a simili ingiurie.*

(Assordanti applausi a sinistra).

L'incidente è chiuso.

La seduta viene sospesa.

Durante la sospensione si è verificato un incidente negli ambulacri.

Barthou, assai eccitato, si è avvicinato a Doumer e gli ha rimproverato il suo modo di presiedere, che, secondo lui, sarebbe stato la causa del violento linguaggio tenutosi.

Doumer si è accontentato di rispondere al deputato che comprendeva chiaramente il suo giuoco.

Dopo un quarto d'ora di sospensione, la seduta è riaperta e si riprende la discussione del bilancio della guerra.

BRUXELLES, 2. — *Camera dei rappresentanti.* — Si approva con 80 voti favorevoli contro 54 astensioni un ordine del giorno presentato da Bernaerts, così formulato:

« La Camera, penetrata dalle idee con le quali si procedette alla fondazione dello Stato del Congo, ispirandosi all'atto di Berlino, rende omaggio a tutti coloro che si occupano di quest'opera di civiltà e visto le conclusioni della Commissione d'inchiesta,

confidando nelle proposte che la Commissione per le riforme prepara e nella loro applicazione, passa all'ordine del giorno e decide di procedere senza ritardo all'esame del progetto di legge 7 agosto 1901 sullo assetto dei possedimenti coloniali belgi ».

BUDAPEST, 2. — Il barone Banffy ha diretto agli elettori una lettera nella quale esprime la speranza che il Parlamento sarà riconvocato entro il periodo stabilito dalla legge.

Banffy si dichiara partigiano del suffragio universale; dice che l'insistere sulla questione militare è inopportuno: la questione economica è assai più importante di quella militare.

Banffy sostiene infine la istituzione di un regime doganale autonomo.

PIETROBURGO, 2. — Dedorow, aggiunto al ministro del commercio, è stato nominato gerente provvisorio del Ministero stesso.

LONDRA, 2. — *Camera dei comuni.* — Si discute il primo *bill* presentato dal gruppo operaio, che tende a permettere alle autorità comunali di dare la refezione scolastica agli alunni poveri.

I deputati dell'opposizione criticano il *bill*, dichiarandolo troppo informato ai principî socialisti.

Il ministro dell'educazione, citando l'esempio di Parigi, accetta in massima il progetto.

Il *bill* è approvato in seconda lettura ed è rinviato poscia ad una Commissione speciale.

Si inizia quindi la discussione della proposta Dilke che tende a dare alle donne gli stessi diritti politici che agli uomini.

La proposta viene lasciata cadere.

La seduta è indi tolta.

PIETROBURGO, 2. — L'*Agenzia telegrafica di Pietroburgo* dichiara assolutamente falsa la voce corsa oggi di un attentato che sarebbe stato commesso contro l'Imperatrice madre.

BUDAPEST, 3. — Il ministro dell'interno ha incaricato i commissari del Governo di invitare i capi della polizia e della gendarmeria ed i sindaci a far presentare eventualmente i riservisti mediante la forza.

LONDRA, 3. — Il corrispondente dello *Standard* da Tokio telegrafa che il ministro degli affari esteri, Kato, ha presentato le sue dimissioni, in seguito a dissensi coi suoi colleghi circa il progetto di riscatto delle ferrovie.

LONDRA, 3. — Il Re Edoardo VII è partito per Parigi e Biarritz.

Si crede che ritornerà a Londra per le feste di Pasqua.

SUEZ, 3. — L'incrociatore inglese *Donegal* si è arenato nelle vicinanze ed ha fatto chiedere soccorsi a Suez.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio Romano

del 2 marzo 1906

Il barometro è ridotto allo zero	—
L'altezza della stazione è di metri	50.60.
Barometro a mezzodì	760.35.
Umidità relativa a mezzodì	66.
Vento a mezzodì	S.
Stato del cielo a mezzodì	3/4 nuvoloso
Termometro centigrado	massimo 13.8
	minimo 5.4
Pioggia in 24 ore	gocce.

2 marzo 1906.

In Europa: pressione massima di 775 su Madrid, minima di 735 su Stoccolma.

In Italia nelle 24 ore: barometro aumentato fino a 4 mm. sull'Italia centrale; temperatura stazionaria; venti freschi di libeccio sul versante Adriatico; pioggiarelle sparse sull'Italia media ed inferiore.

Barometro: massimo di 768 sul Jonio, minimo di 751 sul Jonio.

Probabilità: cielo in generale poco nuvoloso o vario; venti moderati intorno a ponente; temperatura stazionaria; alto Tirreno mosso o alquanto agitato.

BOLLETTINO METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 2 marzo 1906.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA Massima	TEMPERATURA Minima
			nelle 24 ore precedenti	
Porto Maurizio	coperto	mosso	13 3	7 6
Genova	3/4 coperto	mosso	13 2	9 0
Massa Carrara	coperto	agitato	13 4	4 6
Cuneo	1/4 coperto	—	14 5	2 9
Torino	sereno	—	11 0	2 8
Alessandria	sereno	—	12 5	2 0
Novara	sereno	—	11 0	2 2
Domodossola	1/2 coperto	—	15 0	— 0 5
Pavia	1/2 coperto	—	13 7	— 4 0
Milano	1/4 coperto	—	12 9	2 3
Sondrio	sereno	—	8 3	— 0 5
Bergamo	1/2 coperto	—	9 7	4 9
Brescia	sereno	—	11 9	2 8
Cremona	1/2 coperto	—	12 4	3 3
Mantova	nebbioso	—	11 0	2 1
Verona	1/2 coperto	—	10 8	2 0
Belluno	3/4 coperto	—	8 8	— 1 0
Udine	3/4 coperto	—	7 8	2 9
Treviso	1/2 coperto	—	10 9	2 9
Venezia	coperto	calmo	9 8	4 0
Padova	1/2 coperto	—	10 4	2 8
Rovigo	coperto	—	10 5	4 0
Piacenza	1/4 coperto	—	13 0	2 8
Parma	1/2 coperto	—	14 6	5 5
Reggio Emilia	1/2 coperto	—	15 5	4 0
Modena	3/4 coperto	—	13 2	5 0
Ferrara	3/4 coperto	—	11 7	4 2
Bologna	1/2 coperto	—	12 3	6 8
Ravenna	3/4 coperto	—	12 7	4 7
Forlì	coperto	—	13 0	4 8
Pesaro	nebbioso	calmo	14 8	7 0
Ancona	coperto	calmo	14 0	7 0
Urbino	1/4 coperto	—	10 1	5 0
Macerata	sereno	—	12 4	7 0
Ascoli Piceno	3/4 coperto	—	14 0	7 5
Perugia	3/4 coperto	—	10 7	3 4
Camerino	1/4 coperto	—	10 0	1 5
Lucca	coperto	—	13 0	4 1
Pisa	coperto	—	15 2	7 6
Livorno	coperto	molto agitato	13 4	8 6
Firenze	coperto	—	12 6	4 1
Arezzo	coperto	—	12 4	2 4
Siena	coperto	—	11 0	4 8
Grosseto	1/2 coperto	—	15 5	4 0
Roma	coperto	—	13 2	5 4
Teramo	1/4 coperto	—	12 4	4 8
Chieti	1/2 coperto	—	11 6	6 0
Aquila	coperto	—	7 6	0 8
Agnone	1/4 coperto	—	7 4	0 8
Foggia	sereno	—	14 0	7 1
Bari	sereno	calmo	15 2	5 0
Lecce	sereno	—	16 1	5 4
Caserta	3/4 coperto	—	12 5	4 5
Napoli	coperto	calmo	12 1	7 4
Benevento	coperto	—	10 0	2 1
Avellino	3/4 coperto	—	10 0	4 6
Caggiano	1/4 coperto	—	8 4	1 2
Potenza	1/4 coperto	—	7 0	1 8
Cosenza	sereno	—	14 7	6 9
Tiriolo	coperto	—	13 1	1 7
Reggio Calabria	1/4 coperto	mosso	14 9	11 0
Trapani	sereno	calmo	14 6	8 0
Palermo	sereno	calmo	16 6	4 7
Porto Empedocle	sereno	legg. mosso	15 0	7 0
Caltanissetta	sereno	—	10 0	5 0
Messina	sereno	calmo	14 6	10 0
Catania	sereno	calmo	16 9	6 5
Siracusa	sereno	calmo	14 0	11 0
Cagliari	sereno	mosso	14 0	5 1
Sassari	1/2 coperto	—	9 3	4 0

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. RAFFAELE TUMINO, *Gerente responsabile.*